

Trovo però che la Giunta avrebbe dovuto avere una parola di biasimo per queste eccedenze.

**Carmine, relatore.** Scusi, se ha letto la relazione, avrà veduto che la parola di biasimo c'è.

**Imbriani.** Allora non posso che lodare il relatore e la Giunta. (*Si ride*).

**Presidente.** Domani procederemo alla votazione segreta di questi disegni di legge.

### Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Brunialti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Brunialti.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Galimberti.

**Presidente.** Invito l'onorevole Graziadio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Graziadio.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Comandini.

**Presidente.** Invito l'onorevole Carmine a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Carmine.** A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1892-93.

**Presidente.** Queste tre relazioni saranno stampate e distribuite.

### Discussione della proposta di legge sulla contraffazione ed adulterazione del burro.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo alla adulterazione e contraffazione del burro.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge.** (Vedi *Stampato* n. 173-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Se niuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito, vendono,

esportano od importano nel Regno, burro preparato in tutto o in parte con margarina o altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte di vacca devono:

a) imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formola *burro artificiale* oppure *margarina*;

b) indicare con caratteri grandi e chiari, coll'istessa formola, la natura dell'articolo sui recipienti, tela, carte, involti;

c) informare il compratore che la merce non è burro naturale;

d) esprimere la qualità artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;

e) tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualità artificiale colla formola suddetta. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

**Celli.** Non dubiti la Camera, che non l'annoverò. Voglio soltanto dirigere alcune brevi osservazioni alla Commissione ed al rappresentante del Governo.

Questa legge deve, secondo la Commissione, avere due scopi: quello di tutelare il commercio interno del burro e quello di tutelarne l'esportazione.

Ora, per quel che riguarda il commercio interno, abbiamo già il regolamento sanitario, che stabilisce le regole dirette ad impedire che si metta in commercio il burro artificiale per burro naturale.

Ma questo regolamento, per quel che io so, ebbe così poche applicazioni, che temo avrà ugual sorte anche la proposta della Commissione.

C'è modo di impedire che si smerci a prezzo elevato, frodando il compratore, quello che dovrebbe essere il burro a poco prezzo, il burro dei poveri? Evidentemente il mezzo scientifico c'è; ma i mezzi adottati dal regolamento sanitario e quelli ora proposti dalla Commissione sono affatto empirici, e non raggiungono lo scopo: la colorazione e tutti quegli altri mezzi che qui si stabiliscono, sono stati già sperimentati in altri paesi, e non sono riusciti.

Ora quando ci sono dei mezzi scientifici sicuri, perchè ricorrere a mezzi empirici?

Rispetto poi alla colorazione, vorrei che si specificasse meglio il processo da adoperarsi. Non si può parlare di un rosso qua-